

Paolo Lepore

Sul prezzo nelle vendite fiscali (*)

1. Come è noto, la documentazione papiracea fornisce un contributo prezioso e, per più versi, insostituibile alla conoscenza dell'Egitto romano. Attraverso essa è, infatti, possibile osservare, quasi dal vivo, un mondo ricco ed articolato, quello di una provincia imperiale che, anche per il fatto di avere rappresentato un'area strategica, è in grado di fornire una testimonianza della struttura e delle modalità di funzionamento della complessa macchina economico-amministrativa e fiscale che, pur con le sue inevitabili peculiarità, appare estensibile oltre i confini territoriali che le erano propri.

Si tratta di un patrimonio di testi, quale non è dato riscontrare in eguale misura per nessun altro territorio soggetto al dominio romano, la cui notevole capacità informativa risulta, tra l'altro, ulteriormente vivificata nella misura in cui contenuti analoghi se non identici sono, significativamente, rinvenibili in altre fonti aventi carattere tecnico-giuridico.

Una ricerca fatta, per l'appunto, di riscontri incrociati e, quindi, costruita su un approccio interdisciplinare, che ai dati della prassi, derivabili dai papiri egizi, affianca e sovrappone, in funzione sia confermativa sia integrativa, quelli desumibili dai testi normativi – nello specifico dal *corpus* giurisprudenziale e da quello di *leges* imperiali conservatici, rispettivamente, dal Digesto e dal Codice di Giustiniano – permea, meritoriamente, l'opera prima di carattere monografico di Alberto Rinaudo. Pubblicata nella Collana dei «Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino», essa interessa il tema delle vendite fiscali – un tema assai «arato» dalla romanistica, per quanto ancora capace di suscitare diverse difficoltà ed importanti interrogativi di carattere ricostruttivo – di cui isola un profilo che, pur nella sua determinatezza, si presenta alquanto significativo ed in ogni caso idoneo a rendere peculiare l'opera di Rinaudo e ad assicurarle l'interesse sul piano scientifico. Si

*) A proposito di Alberto RINAUDO, *Il prezzo nelle vendite fiscali tra I e III secolo d.C. Profili giuridici ed economici* («Collana dei Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino»), Napoli, 2015, p. 85.

tratta dei diversi aspetti di rilevanza giuridica ed economica rivestiti dal prezzo nell'ambito della suddetta tipologia di vendite in età classica ed epiclassica (secondo quanto è possibile evincere già dal titolo della monografia, la ricerca è, infatti, cronologicamente, circoscritta al periodo ricompreso tra il I e il III secolo d.C.), tema sul quale l'autore ha fornito significative anticipazioni nel saggio *Ventas fiscales y pago del precio en la edad clásica*, pubblicato nella «Revista General de Derecho Romano» (XXV, dicembre 2015, p. 1-16 = «Hacia un derecho administrativo, fiscal y medioambiental romano» (cur. Antonio Fernández de Buján, Andrea Triscioglio, Gabriel M. Gerez Kraemer), III, Madrid, 2016, p. 681-696).

Nel limitato spazio di queste pagine, intendo ripercorrere – confido in maniera fedele, per quanto concisa – il «disegno complessivo» dell'opera – questa si presenta strutturata in tre capitoli, preceduti da una densa introduzione (*Considerazioni introduttive*, p. 9-14), che immette subito il lettore nel vivo della trattazione, anticipando, seppure in forma di sintesi, alcune delle linee guida dell'indagine e alcuni dei principali esiti ricostruttivi, e seguiti da una breve riflessione conclusiva, che offre un utile quadro d'insieme (*Osservazioni conclusive*, p. 61-67), nonché dall'indice bibliografico (*Bibliografia*, p. 69-81) e da quello delle fonti (*Indice delle fonti*, p. 83-85) – richiamando gli argomenti che ne scandiscono l'articolarsi.

2.1. Come si è accennato, in sede di *Considerazioni introduttive* è già dato cogliere alcuni significativi elementi del quadro delineato, in modo compiuto, dalla ricerca, un quadro dal quale emerge – per usare le parole dell'autore – che il prezzo costituiva «un elemento dotato di addentellati pressoché in tutti gli aspetti relativi alle vendite fiscali in età classica» (p. 67).

Più esattamente, nel primo dei due paragrafi in cui si presenta articolata l'introduzione (*L'incidenza di ragioni economiche sulle scelte gestionali relative ai beni del fisco*, p. 9-13), non solo risultano delineate le tipologie di bene maggiormente fatte oggetto di vendita da parte del fisco in Egitto (per lo più, terreni ἀδέσποτα – ossia caratterizzati dal fatto di trovarsi, vuoi per assenza originaria, vuoi per assenza secondaria, senza proprietario – e/o improduttivi – per tale motivo non soggetti ad imposta o soggetti ad un'imposta ridotta; nei papiri si parla di γῆ ἐν ὑπολόγῳ, ossia di terra, letteralmente, «sottratta», ὑπό, «dal conto», λόγος, del reddito fiscale – e/o confiscati per insolvenza fiscale)¹, ma

¹) L'amministrazione fiscale, al fine di riportare questi beni ad un normale livello di produttività – ricavando, al contempo, un certo utile – usava assegnarli in proprietà (provinciale) a privati ad un prezzo molto basso e con esazione delle imposte per un periodo

risulta altresì evidenziato, in linea con l'indirizzo e l'intento dimostrativo dell'indagine, come alla base della scelta operata dall'amministrazione fiscale, tra il vendere i beni ad essa pervenuti e l'incamerarli (salvo, eventualmente, procedere alla loro alienazione in un secondo momento), vi fossero, di norma, motivazioni e valutazioni di natura e di opportunità economica (p. 13).

La prima delle due opzioni, ossia la vendita, quando non fosse stata determinata da specifiche situazioni contingenti di penuria di risorse per le casse del fisco e, quindi, dall'esigenza di apportare un immediato sollievo alle finanze imperiali in termini di liquidità, era preferita vuoi a fronte dello stato di abbandono e/o dello scarso valore e/o della difficoltà di (ri)mettere a coltura terreni da tempo dismessi o in precario stato di conservazione o collocati in una zona poco fertile o il cui recupero alla produttività avrebbe, comunque, richiesto ingenti spese, vuoi in ragione dell'orientamento seguito dal fisco di evitare un eccessivo accaparramento di terre e di favorire un rapido ritorno in mano privata dei fondi e più in generale dei patrimoni e/o dei singoli beni confiscati, reinserendoli nel circuito economico. Di contro – è sempre il pensiero di Rinaudo (p. 10) – l'incameramento rappresentava l'opzione preferenziale per quei beni, di regola medio-grandi, i quali, in ragione del buono stato di conservazione o per il fatto di essere ubicati in aree già provviste di una dotazione di uomini e mezzi in grado di provvedere alla relativa gestione, si prestavano a consentire un'ottimizzazione dell'investimento comportato dalla relativa acquisizione e amministrazione, o, ancora, per quei beni ormai da tempo consolidatisi nel patrimonio fiscale, la cui vendita doveva considerarsi una sorta di *extrema ratio*, da subordinare, in ogni caso, alla preventiva autorizzazione da parte dell'Imperatore².

Nel paragrafo successivo (*L'incidenza di ragioni economiche sulla disciplina giuridica delle vendite fiscali*, p. 13-14) è, quindi, fornita attestazione di come l'amministrazione fiscale, rispetto ai beni che si fosse decisa ad alienare, procedesse con grande cura nella valutazione e, pertanto, nella determinazione del prezzo di vendita. Si dà, inoltre, conto di come tale «cura» assumesse forme differenziate, concretizzandosi nell'adozione di distinte procedure, a seconda che la vendita riguardasse beni di cui il fisco aveva ottenuto conoscenza attraverso la segnalazione di un privato, accompagnata dalla richiesta

di tempo, di solito un triennio, ritenuto sufficiente per il riattamento del fondo: si veda M. TALAMANCA, *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico*, in «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei», s. VIII. «Memorie. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche», VI, 1955, p. 176 e nt. 2 s., e p. 178 e nt. 1 ss.

²) Quale attestazione emblematica della riluttanza dell'amministrazione fiscale ad alienare risorse da tempo consolidate, Rinaudo (p. 8 e nt. 13) richiama D. 30.39.10.

di acquisto del bene medesimo, o, piuttosto, di beni già noti e registrati dall'amministrazione fiscale.

Nel primo caso, infatti, il fisco avrebbe lasciato che la valutazione del bene in questione e la conseguente determinazione del prezzo di vendita fossero fatte dallo stesso soggetto interessato all'acquisto, salvo l'obbligo per il funzionario competente di procedere, in un secondo momento, a verificare, attraverso una scrupolosa disamina *in loco* dell'effettivo valore del bene in oggetto, la congruità della suddetta valutazione e, quindi, della connessa offerta; nel secondo caso, invece, alla stima del bene avrebbe provveduto la stessa amministrazione fiscale e tale stima avrebbe rappresentato o il riferimento per l'offerta d'acquisto formulata dai privati nelle vendite senza incanto (κατὰ παράδειξιν) o la base nelle vendite all'asta (ἐκ προκηρύξεως): p. 15.

Inoltre, sempre in forma di sintetica ma puntuale anticipazione di più articolati e compiuti percorsi argomentativi condotti nei tre capitoli successivi e sempre nel secondo paragrafo dell'introduzione, Rinaudo rimarca come la rilevanza del prezzo – meglio del *iustum pretium* (tale, in ipotesi, in ragione dell'interesse nutrito dall'amministrazione fiscale al conseguimento del maggior ricavo, poteva ritenersi anche un prezzo superiore al valore reale del bene venduto, fino alla soglia ritenuta soddisfacente, in rapporto alla specifica fattispecie e alle relative circostanze: p. 14) – e dei profili giuridico-economici ad esso connessi si estrinsecasse, altresì, in rapporto ad ulteriori importanti aspetti ed ambiti della disciplina delle vendite fiscali.

In particolare, essa emergerebbe nel divieto fatto al compratore di opporre in compensazione eventuali controcrediti vantati nei confronti dell'amministrazione fiscale, così da evitare o da ridurre il pagamento del prezzo dovuto, la cui integrale corresponsione alle casse del fisco avrebbe dovuto essere in ogni modo assicurata; tale presupposto, peraltro – puntualizza l'autore – non avrebbe ostato a che talora, intercorrendo specifiche e rilevanti esigenze di equità, pur nel rispetto degli interessi prioritari del fisco, la posizione del contraente privato venisse, per così dire, «alleggerita» e a costui fosse riconosciuta la possibilità di avvalersi di particolari benefici e tutele, anche di carattere giudiziario (p. 14).

Un'ultima rilevante sottolineatura introduttiva concerne il fatto che il prezzo – il cui pagamento, osserva Rinaudo, era «decisivo ai fini del trasferimento della proprietà delle cose vendute al compratore» (p. 10) – poteva determinare la messa in discussione degli effetti delle vendite fiscali. L'autore richiama, in proposito, le seguenti due circostanze: l'intervento di un'offerta in rialzo, la quale, sebbene tardiva, per regola generale, se accolta dall'amministrazione fiscale, avrebbe messo nel nulla l'aggiudicazione già perfezionata; la

decisione assunta dal fisco, eventualmente a seguito dell'iniziativa di un terzo interessato, di procedere alla risoluzione della vendita nel caso in cui il prezzo d'acquisto fosse risultato inferiore al reale valore del bene.

2.2. Lo schema espositivo delineato e seguito in sede di *Considerazioni introduttive* e i temi ivi «toccati» in forma di anticipazione, risultano, linearmente, applicato, il primo, e ripresi e sviluppati, i secondi, nei tre capitoli su cui il volume si presenta articolato.

Il capitolo I (*Modalità di determinazione del prezzo di vendita dei beni fiscali*, p. 11-28) prende le mosse dalle vendite concernenti beni che erano sconosciuti al fisco, tra i quali, innanzitutto, le *res ᾠδέσποτα*.

Rinaudo (p. 16) evidenzia come la documentazione papiracea (vengono in rilievo, nello specifico, *P.Oxy.* IX.1188 e *P.Oxy.* XX.2277, entrambi del 13 d.C.) sia costante nell'attestare che in questi casi l'offerta di acquisto – in ragione del fatto che proprio da essa l'amministrazione fiscale prendeva, per la prima volta, conoscenza del bene – era assai dettagliata, contenendo, di regola, la precisa indicazione dei beni e della loro collocazione topografica, nonché l'indicazione del loro presunto valore, così come stimato dall'offerente medesimo. Inoltre, essa doveva essere fatta oggetto di trasmissione tra i vari funzionari, in ordine decrescente. Quindi, ricevuta dall'*Idios logos*, doveva essere fatta pervenire al comogrammateo, ossia al funzionario posto all'ultimo (o al penultimo) gradino della scala gerarchica (ed, eventualmente – ad integrazione dei riferimenti operati da Rinaudo (p. 16 ss.) – a funzionari minori di quest'ultimo, quali, ad esempio, i γεωμετρᾱὶ di cui in *P.Oxy.* 2278, del 250 d.C. circa)³ e, al contempo, più prossimo al bene in rilievo. Costui finiva, quindi, per essere l'effettivo destinatario degli ordini di servizio. Questi consistevano nell'invito a recarsi *in loco* e a verificare la veridicità delle dichiarazioni dell'offerente con riferimento alla situazione materiale, ai confini, all'esatta estensione del bene, nonché al relativo *status* giuridico (doveva, necessariamente, trattarsi di appezzamenti che, appartenenti alla ὑπολόγος, potevano essere messi in vendita – questa, ad esempio, era esclusa per quei terreni che, pur ricompresi nella ὑπολόγος, si trovavano nelle vicinanze di canali o di dighe – e che lo erano stati effettivamente e senza alcuna irregolarità), il tutto al fine di appurare la reale corrispondenza del prezzo proposto dal privato al valore del bene medesimo (una relazione scritta, giurata e sottoscritta doveva dare conto di quanto svolto dal comogrammateo, il quale era responsabile di ogni falsità o re-

³) Si veda anche *P.Amb.* II.68r = *W.Chrest.* 374.

tigenza che avesse potuto favorire il privato e/o danneggiare il fisco).

Una diversa procedura era seguita laddove la vendita avesse avuto ad oggetto beni già noti all'amministrazione fiscale e, quindi, già catalogati. Dall'esame di una serie di papiri – tutti, peraltro, concernenti vendite fiscali *κατὰ παράδειξιν* di beni ἐν ὑπολόγῳ (si tratta di: *P.Oxy.* IV.721 = *W.Chrest.* 369, 13-14 d.C.; *P.Köln* III.141, 57-58 d.C.; *P.Amb.* II.68r = *W.Chrest.* 374, 59/60 d.C.; *SB.* V.7599, 95 d.C.; *SB.* I.5673, 147 d.C.; *P.Lond.* III.1157v = *W.Chrest.* 375, 246 d.C.; *P.Petans* 17, 18, 20, 22, 23, tutti risalenti al 184-185 d.C.) – Rinaudo (p. 18 s.) evince come in questi casi, a differenza di quanto avveniva per i beni ἀδέσποτα, il prezzo indicato dal privato nella petizione d'acquisto fosse quello stabilito dal fisco (questo, peraltro, pur presentando una «base costante», fissata di anno in anno o per altro periodo di tempo dal *praefectus Aegypti*, variava a seconda dello stato di conservazione della ὑπόλογος e non poteva, quindi, essere fatto oggetto di autonoma e discrezionale determinazione o modificazione da parte del funzionario investito della messa in vendita del bene)⁴.

La cosa – osserva l'autore – se, per un verso, rendeva superflua qualsiasi istruttoria volta all'accertamento dell'effettivo valore del bene, per altro verso non ostava, però, alla possibilità che l'amministrazione fiscale decidesse di fissare un prezzo superiore, laddove avesse ritenuto sussistere l'opportunità (in ragione, ad esempio, di una forte richiesta del mercato per quella, determinata tipologia di bene) di conseguire un maggiore ricavo.

A tale eventualità farebbero esplicito riferimento le locuzioni del tipo di *κατὰ παράδειξιν ἐφ' ἀπλῇ τιμῇ*, che si legge in *P.Petans* 17 17 (184 d.C.) e in *P.Petans* 22 (185 d.C.), e di *ἐπὶ ἀπλῇ τιμῇ*, che ricorre in *P.Lond.* III.1157v = *W.Chrest.* 375, ancora, del tipo di *ἐπὶ διπλῇ τιμῇ* e di *οὐκ ἔλασσον διπλῆς τιμῆς*, attestate, rispettivamente, in *P.Bub.* II.5 (205/206 d.C.), la prima, e in *P.Oxy.* VI.988v descr. (*paulo post* 224 d.C.), la seconda, che Rinaudo (p. 21) – sulla scorta di una proposta interpretativa avanzata da Talamanca⁵ – ritiene sintomatiche del fatto che, talora i beni ἐν ὑπολόγῳ, quantomeno quelli «meno scadenti» potevano, o meglio dovevano, essere venduti a un prezzo corrispondente al doppio (*ἐπὶ διπλῇ τιμῇ*) o a non meno del doppio (*οὐκ ἔλασσον διπλῆς τιμῆς*) o, forse, anche al triplo e oltre ancora (*ἐφ' ἀπλῇ τιμῇ ἐπὶ ἀπλῇ τιμῇ*), rispetto al valore stimato dall'amministrazione fiscale (quest'ultimo risulta, di regola, espresso attraverso la locuzione *κεκελευσμένη τιμή*, così in *P.Oxy.* IV.721 = *W.Chrest.* 369, o una delle seguenti varianti: *κελευσθεῖσα τιμή*, così in *P.Amb.* II.68r = *W.Chrest.* 374, *κεκριμένη συνκεκριμένη τιμή*, così in *P.Köln*

⁴ Sul punto si veda M. Talamanca, *Contributi allo studio delle vendite all'asta*, cit., p. 179 ss.

⁵ *Loc. ult. cit.*

III.141 e in *SB*. V.7599, ὀρισμένη τιμή, così in *P.Petaus* 23, 185 d.C.).

Quanto, poi, agli elementi su cui doveva essere basata la συντίμησις, ossia la stima da parte del fisco, i riferimenti desumibili dalla documentazione papiracea (nello specifico, da *P.Oxy.* LX.4060, 161 d.C.) inducono Rinaudo (p. 23) a ritenere «primarie» la valutazione dello stato del bene in questione nonché la sua redditività.

A questi indicatori doveva «guardare» la commissione di funzionari liturgici – nominata con molta probabilità dall'epistratego (cfr. *P.Oxy.* XLII.3025, 118 d.C.) a seguito di sorteggio da una lista trasmessagli dallo stratego e contenente nominativi selezionati dai segretari del villaggio o della metropoli – che – stante quanto l'autore (p. 22) deriva da *BGU*. I.18 = *W.Chrest.* 398 = *Sel.Pap.* II.342 (169 d.C.) – nelle procedure di vendita ἐκ προκηρύξεως avevano il compito di determinare il prezzo base.

Va a merito di Rinaudo (p. 22 ss.) l'aver colto come le indicazioni, che sempre da *BGU*. I.18 = *W.Chrest.* 398 = *Sel.Pap.* II.342 è possibile ricavare in ordine ai requisiti soggettivi richiesti ai funzionari liturgici per ricoprire l'incarico (l'autore sottolinea come il πρόγραμμα di nomina si concludesse con l'esortazione, rivolta, per l'appunto, ai funzionari liturgici, ad assumere l'ufficio con onestà e fedeltà, onde evitare qualunque profilo di responsabilità, responsabilità che, verosimilmente – si osserva – avrebbe avuto carattere personale e patrimoniale, considerato come nel scegliere tali funzionari si tenesse conto anche della loro capacità economica), al pari dei criteri – sopra menzionati – concernenti la determinazione della συντίμησις, trovino giuridica formulazione in un passo del Digesto tratto dal *De iure fisci* di Callistrato, conservato dal Digesto giustiniano – si tratta di D. 49.14.3.5 – il quale a sua volta risulta conformato al contenuto normativo di un precedente rescritto degli Imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero. L'autore (p. 24) pone l'accento, in particolare, sull'endiadi 'fidem et diligentiam', che Callistrato utilizza – mutuandola, a quanto sembra, da un precedente *rescriptum* degli Imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero ('*Divi fratres rescripserunt in venditionibus fiscalibus fidem et diligentiam a procuratore exigendam*') – per esprimere, in forma di sintesi, le qualità che erano richieste ai funzionari addetti alle vendite fiscali (peraltro, in D. 49.14.3.5, il riferimento è alla persona del procuratore imperiale), qualità sia di ordine morale – quali l'onestà, l'integrità, la probità, la lealtà, tutte sussunte nel lemma 'fides' – sia di carattere professionale – quali l'impegno, lo zelo, l'attenzione e la dedizione nell'esercizio dell'incarico, tutte sussunte nel lemma 'diligentia'.

L'impiego di tali qualità, osserva Rinaudo (p. 24), avrebbe dovuto presiedere al processo di determinazione del prezzo del bene o dei beni oggetto

di vendita; avrebbe, cioè, dovuto fungere da presupposto ineludibile rispetto alla fissazione, da parte del fisco, di un *'iustum pretium'*, a sua volta condizione e garanzia al tempo stesso di un equo temperamento tra gli interessi privati e quelli fiscali.

La rilevanza e l'osservanza del principio del «giusto prezzo», peraltro, non avrebbe ostato, nel caso di vendite *κατὰ παράδειξιν*, alla possibilità che l'amministrazione fiscale fissasse – se ne è già fatto cenno⁶ – un valore superiore a quello reale del bene o dei beni in questione. A maggiore ragione, nelle procedure *ἐκ προκηρύξεως* non sussisteva impedimento all'eventualità che le offerte degli interessati, in luogo di rimanere ancorate al prezzo di base stabilito dall'amministrazione fiscale (l'autore – p. 25 – coglie attestazioni in tale senso in *P.Amb.* II.97, 181 d.C.; *SB.* XX.14974 = *P.Mich. inv.* 3779, 190 d.C.; *SB.* X.10757 = *P.Athen.* 37+39; 170/171 d.C.; *P.Petaus* 13 e 14, 184/185 d.C.⁷), dessero luogo ad una o, talvolta, a più maggiorazioni, anche significative (è quanto risulta dalla lettura di *SB.* I.5673, 147 d.C.; *P.Oxy.* XIV.1633, 275 d.C.; *P.Oxy.* XX.2269, 269 d.C.; *SB.* X.10527, 151/152 d.C.; *P.Oxy.* LXX.4778, 238 d.C. circa).

Al susseguirsi di più offerte in rialzo poteva, poi, corrispondere – osserva l'autore – l'articolarsi delle aste in più sedute, talvolta fissate a distanza di tempo l'una dall'altra.

Emblematico, al riguardo, quanto riferito da *P.Oxy.* XX.2269. Il papiro, nel registrare più rialzi, attesta come ad una prima aggiudicazione provvisoria, intervenuta alla vigilia delle calende di maggio, ne sia seguita una seconda alla vigilia delle idi dello stesso mese, quindi una terza un mese dopo, ogni volta a favore di nuovi offerenti, prima dell'aggiudicazione definitiva al migliore offerente intervenuta a distanza di un ulteriore mese dall'ultima offerta.

Anche rispetto a questo aspetto della prassi fiscale Rinaudo (p. 28 ss.) ha buon gioco nel trarre conferme sia dalla normativa imperiale (nello specifico, da un rescritto di epoca diocleziana, conservato in C.I. 10.3.4) sia da quella giurisprudenziale (nello specifico, da un passo dei *Libri decretorum* di Paolo, accolto in D. 49.14.50).

⁶) Si veda *supra*, p. 4.

⁷) Qui, tra l'altro si evidenzerebbe – osserva Rinaudo (p. 21 s.) – come alla base della scelta operata dal fisco di ripiegare su una vendita a prezzo fisso vi sarebbero state precise motivazioni di opportunità economica, non ultima l'esigenza di evitare i costi di una gara d'asta che, a fronte dell'accertato cattivo stato di conservazione dei beni che avrebbero dovuto costituirne l'oggetto, si prospettava improduttiva.

2.3. Nel capitolo II (*Pagamento del prezzo e relativi effetti*, p. 33-48) Rinaudo sviluppa il tema della *solutio pretii*, che considera sia nella sua dimensione, squisitamente, «economica» sia in rapporto ai conseguenti effetti giuridici, ossia al trasferimento della proprietà del bene o dei beni venduti e al carattere irrevocabile dello stesso, salvi i casi di risoluzione delle vendite fiscali.

Riguardo al primo profilo, l'autore (p. 29 ss.) ribadisce, in linea con quanto anticipato in sede di *Considerazioni introduttive*⁸, e, al contempo, comprova – alla luce di una serie di dati testuali che, anche sulla scorta della più attenta dottrina, desume sia dalla normativa imperiale (è il caso di un rescritto di Alessandro Severo, tramandato da C.I. 4.31.7)⁹ sia dal sapere giurisprudenziale (è il caso di un passo dei *Libri iuris epitomarum* di Ermogeniano, tramandato da D. 49.14.46.5)¹⁰ – come le vendite fiscali, a differenza di quelle tra privati, non costituissero un mero strumento di libertà negoziale, attraverso cui disporre dei beni appartenenti al *fiscus*, bensì rappresentassero, in molti casi, un valido mezzo per reintegrare la consistenza delle casse pubbliche in momenti caratterizzati da scarsa liquidità o dalla necessità di fare fronte a ingenti spese.

Esigenze, quindi, di pubblico interesse (quando non anche specifiche ragioni di equità: queste, ad esempio, risultano «centrali» nell'economia di D. 49.14.46.5)¹¹ avrebbero fatto sì – il punto è ben evidenziato dall'autore – che, rispetto al compratore privato, l'amministrazione fiscale beneficiasse di una posizione privilegiata. Nello specifico, agli acquirenti del fisco non sarebbe

⁸) Si veda *supra*, p. 3.

⁹) Si veda A. AGUDO RUIZ, *La compensación en las obligaciones ex contractu entre particulares y fisco*, in *Estudios de Derecho fiscal romano*, Madrid 2016, p. 86, 89 s., 96 e 98: «el rescripto de Alejandro Severo, sin fecha, contempla la compensación opuesta al precio de venta de un bien fiscal, y declara que en tal caso está prohibido al comprador acreedor del fisco oponer la compensación al fisco».

¹⁰) Si veda A. AGUDO RUIZ, *La compensación en las obligaciones ex contractu*, cit. p. 89 s. e 95: «además de excluir la compensación al precio de una venta fiscal, añade cuanto es debido al fisco a título tributario, estipendiario y annonario, es decir, títulos de naturaleza pública, funcionalmente vinculados a la satisfacción de necesidades públicas, que recuerdan, en cierta medida, a las excepciones recogidas en un rescripto de Alejandro Severo (C.I. 4.31.3) respecto de los créditos del particular opuestos por compensación a las ciudades».

¹¹) Con D. 49.14.46.5 saremmo in presenza – Rinaudo mutua le parole da M. MAIURO, *Res Caesaris. Ricerche sulla proprietà imperiale nel principato*, Bari 2012, p. 98 nt. 248 – di «un vero e proprio manifesto di politica economica imperiale in cui si offre garanzia e certezza agli acquirenti» a *fisco*. Peraltro – osserva, altresì, l'autore – «il principio per cui colui che avesse comprato qualcosa dal fisco non avrebbe dovuto essere molestato è ribadito anche in età postclassica e, in proposito, è particolarmente significativa una costituzione costantiniana (del 314 d.C.) ... che fa espresso riferimento all'origine classica di detto principio, vale a dire C.I. 11.33(32).2.2» (p. 44 nt. 155).

stato consentito di ricorrere allo strumento della compensazione, ossia di evitare o di ridurre il pagamento di quanto dovuto opponendo l'esistenza di controcrediti; inoltre, il fisco avrebbe goduto di un regime privilegiato in materia di *usurae*, consistente nel non doverle corrispondere allorché debitore, eccettuato il caso in cui fosse subentrato nel debito di un privato, e nell'averne diritto *ipso iure* se creditore (p. 35).

Peraltro, a fronte del duplice aspetto regolamentare appena richiamato, evidente espressione del *favor fisci*, le fonti non mancano di evidenziare – sottolinea l'autore – come l'amministrazione fiscale potesse usare, nella misura in cui gli interessi dei privati non venissero in conflitto con quelli pubblici o, comunque, fossero stati riconosciuti meritevoli di tutela *ratione aequitatis*, una certa sensibilità nei confronti dei soggetti contraenti. Ad esempio, ragioni di equità avrebbero suggerito che al *privilegium* d'interessi riconosciuto al fisco si derogasse allorché il compratore, dal quale l'amministrazione fiscale pretendeva la corresponsione delle *usurae*, non fosse stato messo in condizione di godere del bene acquistato (è quanto Rinaudo, in linea con un'autorevole dottrina¹², deriva, in particolare, dal dispositivo di un frammento dei *decretorum libri* di Paolo tramandato da D. 22.1.16.1).

Nella medesima prospettiva di contemperamento della posizione sovraordinata del *fiscus* con la tutela del privato contraente, l'autore «legge» la possibilità riconosciuta a quest'ultimo, qualora avesse agito nella veste di mandatario, quindi a favore di un soggetto terzo, di rivalersi – sempreché avesse già soddisfatto le ragioni del fisco – nei confronti del mandante, ricorrendo agli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento giudiziario fiscale (è quanto emergerebbe, secondo Rinaudo (p. 36 s.), da un rescritto dell'imperatore di Alessandro Severo, conservato in C.I. 3.26.4.pr.-1, a. 233 d.C.)¹³.

¹²) Si veda A. AGUDO RUIZ, *Los intereses «usurae» en las obligaciones ex contractu entre fisco y particulares en época de los Severos*, in *Estudios de Derecho fiscal romano*, cit. p. 107 ss.: «el principio de que el fisco cuando es acreedor tiene derecho a las usurae ipso iure, transmitido por Paulo en D. 22.1.17.5, queda excepcionado por el propio Paulo en el texto citado anteriormente. Paulo contempla el caso de una venta realizada por el fisco, el cual no habiendo recibido el precio, reclama al comprador el pago de los intereses, a pesar de que todavía no le ha hecho entrega de la cosa, fundándose en el privilegio general de intereses del que el fisco es titular. La exigencia de los intereses es rechazada por el emperador, que declara en un decreto ser contrario a la aequitas que se puedan exigir intereses a quien, no poseyendo todavía la cosa, no ha podido por ello percibir los frutos».

¹³) Secondo A. AGUDO RUIZ, *Adquisición de la propiedad y pago del precio en las ventas fiscales*, in *Estudios de Derecho fiscal romano*, cit. p. 131 s., il rescritto di Alessandro Severo «muestra la sensibilidad de la legislación imperial con el problema del momento traslativo de la propiedad en las ventas públicas efectuadas por el fisco. En este caso, Alejandro Severo consagra el principio de la irrevocabilidad de la enajenación realizada por el fisco,

Per quanto concerne il secondo profilo, ossia il ruolo «decisivo» della *solutio pretii* rispetto al trasferimento in via definitiva (fatti salvi i casi di risoluzione della vendita fiscale)¹⁴ della proprietà del bene alienato, Rinaudo (p. 37ss.) sceglie di soffermarsi, selettivamente, su un testo tratto dal commentario *ad edictum* di Ulpiano, tramandato da D. 49.14.5.1.

Nella versione compilatoria il passo – osserva l'autore – istituirebbe un chiaro nesso tra la conclusione della vendita fiscale, il pagamento del prezzo e il conseguente ed immediato acquisto della proprietà sul bene venduto da parte del compratore (un'importante conferma in tale senso è tratta da Rinaudo (p. 41) anche dalle fonti papirologiche, in particolare da BGU. II.650 = *W.Chrest.* 365, 46/47 d.C.).

Peraltro, Rinaudo – che considera nel dettaglio il dettato normativo del frammento ulpiano, fornendo un'esaustiva rappresentazione delle diverse ipotesi ricostruttive prospettate dagli interpreti – è dell'avviso che la chiave interpretativa vada ricercata nella formula '*statim fit emptoris, pretio tamen soluto*' – posta in chiusura del breve frammento '*Si ab eo, cui ius distrabendi res fisci datum est, fuerit distractum quid fisci, statim fit emptoris, pretio tamen soluto*' – che, a suo dire, avrebbe alquanto risentito della «manipolazione» giustiniana (p. 38). Essa, infatti, in origine, sarebbe stata più articolata; quantomeno avrebbe presentato la menzione – cancellata dai compilatori del Digesto – di un elemento per nulla secondario nelle vendite fiscali d'età classica, quello dell'*immissio in vacuum possessionem*, conseguente all'*addictio* definitiva (l'elemento risulta, invece, essere stato mantenuto nel passo paolino riportato in D. 49.14.50)^{15 16}.

Nella versione ulpiana D. 49.14.5.1 avrebbe, quindi, affermato che, a seguito dell'*addictio*, con cui si concludeva la vendita fiscale, il compratore sarebbe stato immesso subito nel possesso del bene (a ciò alluderebbe l'espressione '*statim fit emptoris*'); l'acquisto da parte del compratore del diritto di proprietà sarebbe, invece, intercorso solo una volta che fosse stato corrisposto al *fiscus* il prezzo dovuto (a ciò alluderebbe la sottolineatura '*pretio tamen soluto*').

aun cuando la translatio domini no vaya acompañada de la traditio, siempre que el comprador haya pagado el precio».

¹⁴) Si veda *infra*, p. 13.

¹⁵) Si veda *supra*, p. 8.

¹⁶) Rinaudo, nell'intento di corroborare la tesi interpolazionista circa l'enunciato conclusivo di D. 49.14.5.1, ha, altresì, osservato: «Appare ... piuttosto brusco ed ellittico l'accostamento delle locuzioni '*statim fit emptoris*' e '*pretio tamen soluto*': è difficile, insomma, immaginare che Ulpiano, subito dopo aver collegato in modo perentorio il trasferimento della proprietà nelle vendite fiscali alla conclusione del negozio utilizzando l'avverbio '*statim*', attenui in maniera drastica la propria affermazione precisando che quanto appena detto sarebbe stato vero solo a condizione che fosse stato pagato il prezzo» (p. 38).

L'immagine che, a prima vista, il frammento parrebbe riflettere, quella della sovrapposizione di *addictio*, pagamento del prezzo e trasferimento della proprietà, sarebbe, quindi – stante la proposta d'integrazione e la lettura propugnate da Rinaudo (p. 38 s.) – da ritenersi fallace, in quanto conseguenza dell'intervento operato dai commissari giustinianeî. Di contro, assumendo in D. 49.14.5.1 la presenza dell'elemento rappresentato dall'*immissio in vacuam possessionem*, finirebbe per delinearsi una doppia e separata contestualità: da un lato, quella concernente la conclusione della vendita fiscale e l'immissione del compratore nel possesso del bene; dall'altro lato, quella relativa al pagamento del prezzo e all'acquisto della proprietà da parte dell'*emptor*.

Da tale prospettazione l'autore trae, altresì, argomento per avanzare più di un dubbio in ordine al fatto che la *solutio pretii* dovesse, necessariamente, intervenire al momento dell'*addictio*; nulla avrebbe ostato al differimento della corresponsione del prezzo ad un momento successivo (o, come in *P.Oxy.* III.513 = *W.Chrest.* 183 = *Sel.Pap.* I.77, 184 d.C., alla ratealizzazione dello stesso). La contestualità tra i due atti (*addictio* e *solutio pretii*) non sarebbe stata, quindi, necessitata dal punto di vista, strettamente, giuridico, anche se avrebbe potuto essere richiesta e ottenuta dal *fiscus*, desideroso di realizzare (ad esempio, in un momento di particolare difficoltà, caratterizzato da scarsa liquidità e/o dalla necessità di fare fronte a ingenti spese) un pronto incasso.

Peraltro, la vendita a contanti, con il contestuale scambio di cosa contro prezzo, pur rappresentando, nell'ambito della prassi dell'amministrazione fiscale, un'opzione determinata dall'esigenza di evitare al fisco il rischio di vendite a credito e assicurare al medesimo un'immediata sostituzione del bene in natura, di cui andava spogliandosi, con il relativo corrispettivo economico, sarebbe stata tutt'altro che infrequente, al pari, quindi, del nesso tra *solutio pretii* e *translatio dominii*, per cui il passaggio della proprietà del bene venduto avrebbe coinciso con la conclusione della vendita fiscale, risultando quest'ultima connotata da effetti reali.

Infatti, in una serie di papiri relativi a offerte d'acquisto presentate al fisco, il richiedente afferma che, una volta pagato il prezzo, avrà per se stesso, nonché per i propri eredi e aventi causa, il titolo di possesso e il diritto di proprietà intangibili e perpetui; allo stesso modo, alcune costituzioni imperiali tutelano l'acquisto del privato dichiarando precluso a chiunque, fisco o terzo, di rimettere in discussione gli effetti del contratto concluso. Questi ultimi, poi – ancora una volta Rinaudo (p. 41 ss.) ha il merito di avere colto un significativo terreno d'incontro tra quanto attestato dai documenti papiracei dell'Egitto romano e le testimonianze del diritto ufficiale – sarebbero risultati tendenzialmente intangibili e perpetui: nessuno, non solo, quindi, le parti ne-

goziali, fisco compreso, ma nemmeno i terzi avrebbero potuto mettere in discussione e fare cadere nel nulla gli effetti dell'acquisto *a fisco* compiuto dal privato (l'autore a supporto di tale assunto richiama, tra i documenti della prassi: *P.Petaus* 17, 18, 20, 22, 23, *P.Köln* III.141, *P. Amb.* II.68r = *W.Chrest.* 374, *SB.* V.7599, *SB.* I.5673, *SB.* X.10527, *SB.* X.10757 = *P.Athen.* 37+39, *P.Amb.* II.97, *SB.* XX.14974 = *P.Mich. inv.* 3779; tra le fonti giuridiche: C.I. 4.46.1, un rescritto di Antonino Caracalla, s.d.; C.I. 10.5.1.pr.-1, *pars* di una *epistula* dell'Imperatore Alessandro Severo, a. 228; C.I. 10.3.3, un rescritto di Gordiano III, a. 239; C.I. 8.25(26).8, a. 290; C.I. 4.44.3, a. 293; C.I. 4.44.7, a. 293, tre costituzioni di età diocleziana)¹⁷.

2.4. L'intangibilità dell'acquisto compiuto dal privato *a fisco*, laddove fosse intervenuto il pagamento del prezzo, non avrebbe, però, costituito un dato fisso ed immutabile. Essa – è il convincimento di Rinaudo (p. 49) – poteva essere messa in discussione; non avrebbe, cioè, di per sé, ostato alla possibilità che, in determinati casi, le vendite fiscali venissero fatte oggetto di risoluzione (il tema permea il capitolo III: *Casi di risoluzione delle vendite fiscali per ragioni legate al prezzo*, p. 49-59).

Innanzitutto, in forza di una sorta di clausola generale – sostanzialmente assimilabile all'*in diem addictio* in funzione risolutiva applicata nelle vendite private – al fisco sarebbe stata riconosciuta la possibilità di fare cadere nel nulla una vendita ormai perfezionatasi, accettando un'offerta più conveniente. Questa, peraltro, avrebbe dovuto essere formulata (anche dopo la *solutio pretii*) entro i *tempora praestituta* per le *adiationes* – secondo quanto disposto dallo statuto cittadino e richiamato dalle parti nel contratto – e sulla base di un preciso interesse del fisco (interesse – osserva l'autore (p. 53) – non sussistente, ad esempio, in caso di vendite fiscali di carattere esecutivo pienamente soddisfattive). Pertanto, più ancora che dalla *solutio pretii*, l'irrevocabilità di una vendita fiscale sarebbe dipesa (ancora una volta Rinaudo – p. 52 – cumula, sinergicamente, le testimonianze papiracee – *P.Oxy.* III.513 = *W.Chrest.* 183 = *Sel.Pap.* I.77 e *P.Panop.Beatty* 2, 300 d.C. circa – con quelle delle fonti giuridiche: C.I. 11.32(31), s.d., una costituzione di Settimio Severo e Caracalla, ripresa in un passo escerpito dai *Libri responsorum* di Paolo, D. 50.1.21.7)

¹⁷ Rinaudo (p. 42 nt. 151) non manca di sottolineare come «il fatto che il pagamento del prezzo non fosse solo un requisito per il trasferimento della proprietà, ma anche un argine ad eventuali tentativi di revocare una vendita realizzata dall'amministrazione fiscale» risulti «ancora ribadito in una testimonianza tarda, risalente alla fine del IV secolo d.C.», C.I. 11.70(69).4.

dalla scadenza dei *tempora praestituta* entro cui l'amministrazione fiscale avrebbe potuto accettare un'offerta più vantaggiosa.

Le vendite fiscali avrebbero potuto essere risolte, altresì, qualora il prezzo non fosse stato *iustum* (il rilievo del *iustum pretium* – osserva l'autore – trova elettiva esplicazione in un rescritto dei *divi fratres*, Marco Aurelio e Lucio Vero, citato in D. 49.14.3.5, e in una costituzione di età diocleziana, conservata in C.I. 4.46.2.pr.), vale a dire fosse stato inferiore al reale valore del bene.

In tale ipotesi – rimarca Rinaudo (p. 66) – la revoca non avrebbe, però, trovato applicazione in forza di una clausola generale. Essa sarebbe stata basata su un vizio intrinseco al contratto concluso, vizio che avrebbe pesato diversamente a seconda del fatto che fosse stato o meno frutto della collusione intervenuta tra il rappresentante negoziale del fisco e il compratore e a seconda che l'iniziativa di revoca della vendita fiscale originasse dal fisco o da un terzo (ad esempio, da un debitore fiscale, che avesse subito la confisca e la vendita di propri beni). Solo allorché fosse il *fiscus*, avendone interesse, a volere revocare la propria alienazione a seguito di *delatio*, il carattere *iniustum* del prezzo sarebbe stato, di per sé, sufficiente a infirmare la vendita fiscale; diversamente, qualora ad impugnare il contratto fiscale fosse stato un soggetto terzo alla vendita (eventualmente, portatore di un interesse contrario a quello del fisco comunque soddisfatto per avere coperto, pur nell'eseguità del prezzo, il credito sulla cui scorta aveva esercitato il *ius vendendi*), gli effetti risolutivi sarebbero stati subordinati alla dimostrazione della frode perpetrata dal compratore e/o della complicità (*collusio*) del funzionario responsabile della vendita (Rinaudo – p. 55 ss. – delinea tale quadro applicativo, in particolare, sulla scorta di C.I. 10.1.3, s.d., e C.I. 10.3.2, a. 239, due rescritti di Gordiano; C.I. 2.36(37).3.1, a. 294, un rescritto di Diocleziano e di Massimiano; D. 49.14.1.pr., un frammento del *de iure fisci* di Callistrato)¹⁸.

Nell'economia di tale ricostruzione, mi sento di esprimere alcune considerazioni di segno, per così dire, «restrittivo» rispetto a quella che, se ho ben inteso, Rinaudo (p. 52) considera l'elevazione «a vero e proprio principio giuridico» della possibilità di risolvere una vendita fiscale in forza della presentazione di una migliore offerta. «A tale riguardo» – osserva lo studioso – «è interessante notare come, mentre in P.Oxy. III.513 (= W.Chrest. 183 = Sel.Pap.

¹⁸) Sul punto si veda anche A. AGUDO RUIZ, *El iustum pretium y sus efectos en las ventas fiscales*, in *Estudios de Derecho fiscal romano*, cit. p. 119 ss.: «da exigüidad del precio es mencionada en C. I. 10.3.2 no como un requisito del procedimiento restitutorio, sino como un indicio cierto de la collusio entre funcionario y comprador en perjuicio del fisco y del deudor. El mismo tratamiento debe darse en C. I. 10.1.3, es decir, será un indicio para probar el comportamiento doloso del comprador».

I.77) la risoluzione della vendita in discorso è presentata come dato storico di una vicenda ormai conclusa, in P.Panop.Beatty 2 (300 d.C. circa) la possibilità che la vendita in questione venga risolta è contemplata come eventualità futura da tenere in seria considerazione, come se si avesse appunto la consapevolezza dell'esistenza di un preciso principio al riguardo» (p. 52).

Il quadro documentale, quantomeno quello proposto da Rinaudo, non sembra consentire la formulazione di una conclusione così generale e perentoria.

Un dato per tutti, che concerne *P.Oxy.* III.513 = *W.Chrest.* 183 = *Sel.Pap.* I.77. Il testo è stato, costantemente, invocato dai sostenitori – Rinaudo, come si è visto, è tra costoro – della tesi secondo cui gli acquisti conseguenti ad una vendita all'asta fiscale pubblica si sarebbero risolti in presenza di una migliore offerta e, in più di un'occasione, è stato elevato a «prova decisiva» della veridicità di tale assunto.

E', quindi, il caso di richiamare, seppure in forma di sintesi e limitatamente a quanto di nostro precipuo interesse, il contenuto del papiro. Da esso risulta che un certo Diogene (detto anche Dioniso) si era aggiudicato ad un'asta fiscale un immobile urbano per il prezzo di 600 dracme, pari alla συντίμησις, maggiorato dei relativi accessori, di cui si era stabilito un pagamento rateale (con versamento anticipato degli interessi) regolarmente portato a termine dal compratore; in un secondo momento, tale Sereno aveva presentato per il medesimo bene un'offerta in aumento pari al triplo di quanto a suo tempo offerto (e, nel frattempo, pagato) da Diogene. In questo modo – osserva Rinaudo (p. 49 s.) – avrebbe ottenuto la risoluzione della precedente vendita e l'aggiudicazione a proprio favore e ciò benché l'originario aggiudicatario avesse già pagato integralmente il prezzo. L'autore, nel dare, doverosamente, conto dell'articolato dibattito dottrinale sviluppatosi nel corso di più di un secolo sul testo, omette, però, di riferire una serie di puntuali sottolineature svolte da Mario Talamanca¹⁹ nella prospettiva di evidenziare gli elementi di peculiarità della fattispecie considerata da *P.Oxy.* III.513 = *W.Chrest.* 183 = *Sel.Pap.* I.77 e, in ragione di ciò, di denunciare l'impossibilità di trarre da esso conclusioni di portata generale. Procedo, quindi, a darne testuale enunciazione. All'aggiudicatario vengono addebitati, oltre al prezzo ed alle imposte accessorie, anche una somma a titolo di interesse (per l'esattezza si tratta di 39 dracme, 3 ½ oboli e 3 calchi per l'anno 182 e di 28 dracme e 2 ½ oboli per l'anno 183). La cosa lascia intendere la concessione da parte del *fiscus* di una dilazione del pagamento del prezzo dovuto dal privato, il che sembra essere confermato anche dal fatto che il basilico-grammateo aveva

¹⁹) *Contributi allo studio delle vendite all'asta*, cit., p. 212 ss.

provveduto a registrare il debito. Posto che il pagamento sembra essere intercorso tra la fine del 183 d.C. e l'inizio del 184 d.C., probabilmente in due rate annuali, considerato il diverso ammontare annuo degli interessi, non è dato con certezza sapere se la seconda, maggiore offerta di Sereno fosse stata presentata non dopo ma prima dell'avvenuto totale pagamento del prezzo da parte di Diogene e, quindi, se essa sia intervenuta non dopo ma prima del passaggio della proprietà del bene messo all'asta in capo al primo aggiudicatario.

Non sembra, poi, privo di rilevanza il fatto che il prezzo offerto in sede di aumento (1800 dracme) fosse ben il triplo rispetto a quello della συντίμησις (pari per l'appunto a 600 dracme). Tale specificità sembrerebbe, infatti, legittimare l'ipotesi – avanzata da Mario Talamanca – secondo cui la stima degli immobili era stata compiuta in modo errato e fraudolento e che solo in ragione di questa particolare circostanza era stata ammessa una successiva offerta in rialzo, risultando legittima, in un caso simile, una *nuntiatio ad fiscum*²⁰, con i relativi effetti.

Anche a non volere accogliere in toto la lettura così proposta da Mario Talamanca, resta in ogni caso, quale dato incontrovertibile, il ricorrere, a connotare la fattispecie in oggetto, di numerose e rilevanti peculiarità, le quali non consentono di trarre da *P.Oxy.* III.513 = *W.Chrst.* 183 = *Sel.Pap.* I.77 conclusioni precise e certe in ordine alla possibilità che la vendita in questione fosse stata risolta a seguito del sopravvenire di una seconda, migliore offerta e tantomeno giustificano, al riguardo, asserzioni di portata generale.

3. Mi rendo conto di avere svolto considerazioni soprattutto descrittive. Mi auguro, comunque, di essere riuscito a riferire, senza travisamenti, il pensiero di Alberto Rinaudo e a tratteggiare in modo fedele, per quanto sintetico, il quadro complessivo della ricerca.

Il tutto nella prospettiva di dare al lettore piena contezza di come questa abbia assolto all'obiettivo di fornire una rappresentazione, per quanto possibile, esaustiva e cronologicamente corretta della rilevanza giuridica ed economica rivestita dal prezzo in quasi tutti gli aspetti relativi alle vendite fiscali di età classica.

Questo mi sembra il merito principale della ricerca di Alberto Rinaudo, al pari del fatto che essa – come si è detto – ha saputo coniugare e valorizzare i dati desumibili dai documenti papiracei dell'Egitto romano con le testimonianze del diritto ufficiale. Il fatto, poi, che l'analisi dei singoli testi appaia,

²⁰) Cfr. D. 49.14.1.pr.

in prevalenza, costruita sulla recezione e sulla valorizzazione di precedenti esiti interpretativi e ricostruttivi, oltre a nulla togliere all'originalità dell'impianto complessivo della ricerca, è di per sé rivelatrice della padronanza che l'autore possiede di una dottrina ampia e, non di rado, espressione di posizioni diversificate. Tra queste – va detto a suo merito – l'autore sceglie, in linea di massima, quelle connotate dal più elevato grado di verosimiglianza.

Un'opera, quella di Alberto Rinaudo, senza dubbio destinata a promuovere un nuovo e rinnovato interesse per la materia trattata, rispetto alla quale non potrà non rappresentare un necessitato e prezioso punto di riferimento, per cui le occasioni per più compiuti approfondimenti, da parte di specialisti del «diritto fiscale romano», di certo non mancheranno (peraltro, una prima, autorevole espressione di attenzione verso l'indagine di Rinaudo si è già concretizzata nella recensione di Alfonso Agudo Ruiz: *A propósito de «El prezzo nelle vendite fiscali tra I e III secolo D.C. Profili giuridici ed economici». Alberto Rinaudo. Napoli, 2015, 85 págs*», apparsa nel volume XXVI, Julio 2016, della «Revista General de Derecho Romano») ²¹.

²¹) Alfonso Agudo Ruiz conclude la sua recensione formulando in ordine alla monografia di Rinaudo il seguente giudizio di sintesi: «En definitiva, podemos decir con satisfacción que estamos ante una importante monografía de Derecho Romano que reúne claridad expositiva y rigor científico, que se lee con gran interés y sugiere otros muchos comentarios que no hemos podido hacer por impedirlo la forzosa limitación de una revisión».